

Intervista a Chiara Saraceno sul nuovo assegno di divorzio

a cura di Antonietta Carestia

Corte di cassazione, sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504, massima ufficiale:
«Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'an debeatur, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all’“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del quantum debeatur, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova».

La sentenza della Corte, ancorando l'attribuzione dell'assegno divorzile alla *mancaza di mezzi adeguati o comunque alla impossibilità di procuraseli per ragioni obiettive* e rinviando alla fase della determinazione del quantum dell'assegno la valutazione degli elementi indicati dalla legge, tra i quali *“la condizione dei coniugi” e il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”*, ha radicalmente modificato il consolidato orientamento giurisprudenziale risalente ad una pronuncia delle Sezioni Unite del 1990¹, che collegava l'adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente alla conservazione del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.

Si è aperto un acceso dibattito, reso più aspro dalle ultime decisioni dei giudici di merito² che, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge non in grado di provvedere al proprio sostentamento, hanno individuato *un parametro (non esclusivo) di riferimento nell'ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di euro 11.528,41 annui ossia circa euro 1000 mensili)*.

La decisione, nella sua complessa e articolata motivazione, si ispira ad una concezione fortemente individualistica che mette seriamente a rischio quello spirito di solidarietà che deve improntare la vita coniugale e che è condizione necessaria per il benessere della famiglia; soprattutto, appare disancorata da dati di realtà, ove si tenga conto delle discriminazioni che le donne subiscono nel mondo del lavoro (bassi tassi di occupazione e livelli salariali più bassi a parità di lavoro con gli uomini) e del sovraccarico di lavoro familiare non retribuito cui sono costrette, nonché del contributo dato all'economia familiare dalle donne che si dedicano totalmente alla famiglia, per scelta o perché costrette da un mercato del lavoro che è per loro particolarmente difficile, sia in termini di livelli occupazionali che salariali.

Ed allora, ci si chiede come una donna in età non più giovane e priva di adeguata formazione (ipotesi ancora oggi molto frequente) potrà ricollocarsi o cercare la sua prima occupazione nel mondo del lavoro

¹ Cass. SS.UU. n. 11490, 1990 : “L'assegno di divorzio trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio “.

² V. Ordinanza presidenziale Tribunale Milano 22.5.2017.

per mantenere un tenore di vita non analogo, ma almeno non molto lontano da quello della vita coniugale ? Quel sovraccarico di lavoro affrontato a bassi salari e con continue rinunce di carriera per contribuire al benessere anche dell'altro coniuge come potrà emergere al momento del divorzio, se i mezzi economici superano il limite di mille euro mensili, ritenuti sufficienti al proprio mantenimento ?

Questi gli interrogativi che ho sottoposto alla prof. Chiara Saraceno, docente di sociologia della famiglia presso l'Università di Torino , di seguito meglio articolati.

D. Quali sono gli effetti che la sentenza potrà avere – ove dovesse trovare seguito il nuovo orientamento giurisprudenziale - sulle dinamiche interne alla famiglia, con particolare riferimento ai rapporti tra i coniugi?

R. Potrà forse incoraggiare le donne ad acquisire l'indipendenza economica prima di sposarsi e a mantenersela stretta dopo, cosa che già fa la maggioranza nella generazione più giovane, specie al Centro-Nord e tra le più istruite. Ma anche a non sacrificare lavoro e professione per star dietro alla famiglia e per dare priorità al lavoro del marito.

Ciò vuol dire che dovranno negoziare più duramente la divisione del lavoro pagato e non pagato in famiglia, con i loro mariti. Il problema è che questa negoziazione non solo può entrare in conflitto con modelli di genere asimmetrici persistenti negli individui e nelle parentele. Può anche non trovare sostegno nello stesso mercato del lavoro che, discriminando le donne in base a modelli di genere tradizionali, le mette spesso in condizione di debolezza nelle negoziazioni quotidiane. Se lui guadagna di più e il suo lavoro è più sicuro, può sembrare sensato dargli la priorità. Inoltre, se non ci sono i servizi, o sono insufficienti, chi si occupa del lavoro di cura? E se gli orari di lavoro ignorano le responsabilità familiari, chi si occupa dei bisogni di tempo e attenzione dei figli? E le donne-mogli che non sono riuscite ad entrare nel mercato del lavoro e si sono dedicate alla famiglia dovranno essere trattate come delle "poverelle" da assistere e non come persone che hanno prodotto valore e benessere familiare?

Più in generale, valgono solo gli investimenti nel lavoro e non anche quelli nella famiglia?

D. Quali gli effetti sulle scelte di vita delle donne ?

La pronuncia ha un valore promozionale per le donne?

Oppure presuppone un diverso modello di ripartizione dei ruoli

all'interno della famiglia ed un diverso mercato del lavoro, oggi caratterizzato da una forte asimmetria tra donne e uomini sul piano occupazionale e retributivo?

R. In parte ho già risposto. La sentenza nelle sue motivazioni evoca una immagine del modello tradizionale di matrimonio come pura "sistemazione", ignorando che anche in quello, non solo a "sistemarsi" erano/sono anche gli uomini, che si assicuravano accadimento e filiazione, ma che dalle mogli ci si aspettava e aspetta investimento nella famiglia non solo a proprio beneficio, ma a beneficio del marito, dei figli, talvolta anche della parentela (da quante nuore ancora oggi ci si aspetta che accudiscano suoceri diventati fragili).

L'idea della "comunione dei beni" nasceva proprio da lì: i coniugi sono partner uguali nel matrimonio non perché ciascuno bada solo a se stesso ("autoresponsabilità"), ma perché collaborano insieme al bene comune, ciascuno a suo modo.

La sentenza indirettamente nega questo "bene comune" come prodotto congiunto e propone un modello di coniugalità "moderna", "evoluta" pressoché priva di reciprocità e in cui oltretutto non esistono asimmetrie socialmente strutturate e non solo esito di scelte individuali. Per questo trovo sbagliata (ed anche contraddittoria) la logica della sentenza, che inverte l'ordine delle fasi del processo di determinazione se debba esservi un assegno e di quanto. Infatti, solo nella seconda fase si prende in considerazione il "*contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [...] reddito di entrambi [...]»*), da "valutare" «*tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio*. Laddove, a mio parere per quanto ho detto sopra, questa dovrebbe essere la prima fase, a prescindere dal fatto che ciascuno dei due coniugi sia economicamente autonomo. Lo possono essere in modo molto asimmetrico a causa, appunto, del diverso investimento fatto nel matrimonio e nella famiglia, quindi indirettamente anche nella capacità di guadagno dell'altro.

D. *Secondo l'ultimo rapporto ISTAT 2017, la persistenza del modello tradizionale di divisione dei ruoli, insieme alla cronica mancanza di servizi sociali per l'infanzia, contribuisce a spiegare non solo la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro, ma anche il primato tutto italiano delle occupate più sovraccariche d'Europa in*

termini di lavoro totale.

In particolare, secondo l'indicatore di sovraccarico di lavoro il 54,0 % delle donne occupate lavora per un numero di ore che supera la soglia (più di 60 ore settimanali retribuito o familiare) rispetto al 46,8 % degli uomini occupati.

Questo sovraccarico di lavoro familiare che si traduce in un significativo contributo al tenore di vita della famiglia e alle affermazioni professionali (ed economiche) del coniuge, non rischia di scomparire in sede di divorzio se si ricollega l'attribuzione dell'assegno all'autosufficienza economica del coniuge richiedente?

Appunto, è esattamente ciò che sostengo. Dopo di che, si deve verificare di volta in volta se e quanto ciascuno dei coniugi abbia contribuito al tenore di vita comune e si può discutere se la compensazione debba durare tutta la vita. Osservo, inoltre, che probabilmente il contributo da parte delle mogli al benessere complessivo della famiglia tramite il lavoro non pagato è più presente nei ceti medio-bassi, dove le donne possono delegare poco o nulla anche del lavoro materiale necessario per mandare avanti una famiglia. Ma proprio in questi ceti è difficile per entrambi i coniugi mantenere lo stesso tenore di vita dopo un divorzio, specie se ci sono figli: perché redditi modesti devono far fronte ad un aumento di spese notevole (due abitazioni, perdita di economie di scala, per l'uomo perdita del lavoro gratuito della moglie). E' in questi ceti che è più facile riscontrare un impoverimento relativo di entrambi i coniugi dopo una separazione/divorzio. Nella maggioranza dei casi, tuttavia, sono le donne a sperimentare un impoverimento relativo e talvolta assoluto.